

Regolamento per il condono dei tributi locali.

Ambito di Applicazione

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31-12-2002, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tassa occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP ex TOSAP).

Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 4 in merito alla TARSU.

Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata le liti tributarie pendenti.

Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639 ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 4 in merito alla TARSU.

Art. 2 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di I.C.I.

I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10 – comma 4 – del d.lgs.vo n.504/1992, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11. – comma 2 – del d.lgs.vo n.504/1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, e 2001, con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di imposta ridotta del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi.

I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10 – comma 4 – del d.lgs.vo n.504/1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.11. – comma 1 – del citato d.lgs.vo n.504/1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di imposta ridotta del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti

relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10 – comma 4 – del d.lgs.vo n.504/1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere, anche, l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la quantificazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

art.3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.8 – commi 1 e 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.10 – comma 1 – del d.lgs.vo n.507/1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di imposta ridotta del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi.

I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.8 – commi 1 e 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.10 del d.lgs.vo n.507/1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di quanto dovuto a titolo di imposta ridotta del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a entrambe le annualità 2001 e 2002.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.8 – commi 1 e 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la quantificazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

art.4

Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di TARSU

I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70 – commi 1 e 2 – del

d.lgs.vo n.507/1993, ovvero hanno presentato la denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, pur avendo ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento non hanno ricevuto la notifica della cartella esattoriale, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998, nell'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di tassa ridotta del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi.

Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70 – commi 1 e 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la quantificazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art.5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di COSAP ex TOSAP

I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31.12.2002 non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.50 – commi 1 e 2 - del d.lgs.vo n.507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.51 – comma 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di tassa ridotta del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi.

I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art.51 – commi 1 e 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.51 – comma 1 – del d.lgs.vo n.507/1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari a quanto dovuto a titolo di tassa, ridotta del 30% senza addebito di sanzioni e interessi.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.50 – commi 1 e 2 – del d.lgs.vo n.507/1993, ovvero per le ipotesi

di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la quantificazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

CAPO II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art.6

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di I.C.I., I.C.P., TARSU e COSAP ex TOSAP

Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni, notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non divenuti definitivi possono essere definiti con il versamento di una somma pari al tributo dovuto ridotto del 30%, senza addebito di sanzioni e interessi. Tali atti diventano definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art.21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste.

Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma precedente, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione in originale va allegata all'istanza di definizione.

CAPO III

MODALITA' DI VERSAMENTO, E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Art.7

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 5 e 6, si perfeziona con il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c.c. postale messo a disposizione dal Comune, ciò, anche per l'ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad euro 250,00, il versamento potrà essere eseguito in cinque rate di pari

importo con scadenza la prima contestualmente con la presentazione della domanda di condono e le altre quattro, maggiorate degli interessi del 3% su base annua, mensilmente a partire dalla data di scadenza di adesione al condono. Il calcolo degli interessi verrà effettuato per mese intero qualunque sia la data di versamento. In questa ipotesi, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate, saranno rimosse coattivamente a mezzo ruolo, ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.8

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative. Le eventuali somme versate dal contribuente saranno incamerate a titolo di acconto sui provvedimenti che l'ente emetterà.